LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1888

Questa è la convinzione, che io mi sono formata. Del resto all'onorevole Merzario risponderà con più autorevole parola l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Se l'amministrazione dell'agricoltura avesse attualmente in pronto tutti i progetti, relativi ai diversi bacini di rimboscamento; se si potessero alla Camera presentare piani completi di spesa; allora si potrebbe rispondere all'onorevole Merzario in modo preciso, stanziando, anno per anno, (come si fa in altre leggi) una somma determinata per lo scopo del rimboscamento.

Ma, poichè questo lavoro preparatorio non esiste se non in parte, ed occorrono anni per poterlo completare; sia nel primo disegno di legge, sia in questo, si è proposta nell'articolo 20 la seguente formola:

"Un apposito fondo per la esecuzione della presente legge, è stanziato annualmente nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio."

In conseguenza, a seconda che saranno più o meno prospere le nostre condizioni finanziarie, aumenteremo il fondo, che occorrerà per la esecuzione della presente legge.

Ma, indipendentemente da questa considerazione, ed indipendentemente dalle osservazioni, che si possono trarre dalla esecuzione delle leggi francesi; posso dire che l'amministrazione ha fatto approssimativamente i calcoli di quello che potrà occorrere nel periodo preparatorio, per il quale, come ho detto io ed ha ripetuto il relatore, sono necessarii degli anni.

In questo primo periodo non occorre di grandi somme aumentare lo stanziamento annuale del bilancio di agricoltura, per sopperire alla esecuzione di questa legge.

Anzi al Senato del Regno ho presentato i calcoli precisi per dedurne quello, che occorre alla amministrazione per questi primi anni.

Dal lato finanziario poi osservo che, prima di spendere quei milioni, che spende la Francia, occorreranno molti anni. Prima di un decennio credo che non saremo in caso di spendere nè un milione, nè altra cifra rilevante per l'esecuzione di questa legge.

E se l'onorevole Merzario volesse un'autorità di più a tranquillarlo, questa esisterebbe nella persona del relatore, che ha sostenuto per due volte questo disegno di legge. Egli non può essere tac-

ciato di prodigalità e di spensieratezza in materia di finanza pubblica. Se ci fosse qualche cosa da osservare, sarebbe l'eccesso opposto; (Ilarità) ed io, fra le mie fortune per il trionfo di questa legge, ho annoverato quella di avere a relatore l'onorevole Giolitti. Dunque per l'onorevole Merzario le considerazioni, che io ho fatto, e l'autorità del relatore debbono bastare a tranquillarlo dal punto di vista finanziario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. Le parole pronunciate dall'onorevole relatore Giolitti sicuramente hanno per me un grande valore. L'onorevole Giolitti è esperto finanziere ed è quanto altri mai tenero del bilancio dello Stato, e tiene a che non se ne aggravino le condizioni. Le sue parole quindi mi hanno tranquillato, come mi hanno tranquillato quelle dell'onorevole ministro. Io ho voluto dire una parola, perchè purtroppo di tempo in tempo noi vediamo che sul bilancio vengono iscritte delle somme considerevoli che, un po' per volta, formano quel cumulo, che prepara i disavanzi. Avvenuto poi il disavanzo, il ministro delle finanze ha tutta la ragione di chiedere che chi ha voluto le spesc abbia anche a pagarle e quindi è obbligato, e credo molto a malincuore, a cercare nuovi cespiti d'entrate, che formano i nuovi tormenti ed i nuovi tormentati.

Ma dal momento che mi si assicura che per molti anni non verrà aggravato il bilancio dello Stato, io m'acqueto e ringrazio il ministro ed il relatore delle spiegazioni datemi, e voterò così questa legge molto più lietamente di quel che avrei fatto prima.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta pongo a partito l'articolo 14.

(È approvato).

"Art. 15. Quando i proprietari non eseguissero i lavori ai termini dell'articolo 13, il Governo, previa notificazione del mancato adempimento dell'obbligo assunto, ha facoltà di procedere alla espropriazione a termini della legge 25 giugno 1865. "

(È approvato).

" Art. 16. I terreni espropriati possono, per decreto reale, prima o dopo il rimboscamento od il rinsodamento, essere venduti o altrimenti concessi a titolo oneroso, serbato il vincolo forestale.,

(È approvato).

" Art. 17. I proprietari dei beni espropriati per effetto delle disposizioni contenute negli articoli